



**PROCURA GENERALE  
DELLA CORTE DEI CONTI**

**RASSEGNA DELLE DECISIONI  
DELLE SEZIONI UNITE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
IN MATERIA DI GIURISDIZIONE**

Anno 2022

---

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Angelo Canale.

Realizzazione scientifica degli *abstract* e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 30 maggio 2022.

## **Nota introduttiva**

Le decisioni che compongono la presente rassegna sono state assemblate per aree tematiche, tale *modus operandi* comporta che una stessa pronuncia possa essere ricompresa sotto più voci classificatorie.

## **Legenda**

(v. *anche*) = con la seguente espressione si rimanda anche alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione non riguardanti direttamente le pronunce della Corte dei conti.



# INDICE DELLE VOCI PRESENTI IN RASSEGNA

(Anno 2022)

## A

- AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI.....p. 11
- ASTENSIONE.....p. 14

## C

- *COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO*.....p. 15
- COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A. ....p. 16
- CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI.....p. 19

## D

- DIFETTO DI GIURISDIZIONE.....p. 25
- DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.....p. 26
- DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*.....p. 28

## E

- ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.....p. 29
- ELENCO ISTAT.....p. 34
- ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....p. 36
- ESTINZIONE DEL PROCESSO.....p. 38

## G

- GRUPPO CONSILIARE.....p. 39

## **I**

- INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.....p. 41
- INCARICO DI CONSULENZA.....p. 43

## **P**

- PENSIONISTICA.....p. 44
- POLIZZA FIDEIUSSORIA.....p. 46
- PUBBLICO MINISTERO CONTABILE.....p. 47

## **R**

- RAPPORTO DI SERVIZIO.....p. 48
- RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE.....p. 56
- RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE.....p. 58
- REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.....p. 59
- RICUSAZIONE.....p. 60
- RINUNCIA.....p. 61
- RINVIO PREGIUDIZIALE.....p. 62
- *(alla Corte di Giustizia dell'U.E.)*

## **S**

- SPESE PROCESSUALI.....p. 63

## **T**

- TERMINI PROCESSUALI.....p. 66

## INDICE SISTEMATICO

### SENTENZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 1) SS.UU., sentenza n. 15979/2022.....v. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;

### ORDINANZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 2) SS.UU., ordinanza n. 16416/2022.....v. PENSIONISTICA;

- 3) SS.UU., ordinanza n. 16415/2022.....v. DIVIETO DEL *BIS IN IDEM*  
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE;

- 4) SS.UU., ordinanza n. 15893/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE;

- 5) SS.UU., ordinanza n. 13597/2022.....v. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
INCARICO DI CONSULENZA  
TERMINI PROCESSUALI;

- 6) SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 13596/2022.....v. AGENTE CONTABILE;

- 7) SS.UU., ordinanza n. 9769/2022.....v. *COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO*  
CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
RAPPORTO DI SERVIZIO;

- 8) SS.UU., ordinanza n. 8951/2022.....v. ASTENSIONE  
ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
PUBBLICO MINISTERO CONTABILE  
RICUSAZIONE  
SPESE PROCESSUALI;

- 9) SS.UU., ordinanza n. 8949/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
DIFETTO DI GIURISDIZIONE  
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE;
- 10) SS.UU., ordinanza n. 8336/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 11) SS.UU., ordinanza n. 8334/2022.....v. COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.  
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE;
- 12) SS.UU., ordinanza n. 8332/2022.....v. PENSIONISTICA;
- 13) SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 7502/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 14) SS.UU., ordinanza n. 5978/2022.....v. AGENTE CONTABILE  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE  
RINVIO PREGIUDIZIALE;
- 15) SS.UU., ordinanza n. 5626/2022.....v. ELENCO ISTAT;
- 16) SS.UU., ordinanza n. 5228/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
SPESE PROCESSUALI;
- 17) SS.UU., ordinanza n. 4511/2022.....v. COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.  
ESTINZIONE DEL PROCESSO  
RINUNCIA  
SPESE PROCESSUALI;
- 18) SS.UU., ordinanza n. 4116/2022.....v. COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.  
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
SPESE PROCESSUALI;
- 19) SS.UU., ordinanza n. 4114/2022.....v. COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.  
SPESE PROCESSUALI;

- 20) SS.UU., ordinanza n. 3100/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 21) SS.UU., ordinanza n. 2850/2022..... v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO  
RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE;
- 22) SS.UU., ordinanza n. 1994/2022.....v. CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI  
RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 23) SS.UU., ordinanza n. 1782/2022.....v. RAPPORTO DI SERVIZIO;
- 24) SS.UU., ordinanza n. 1779/2022.....v. AGENTE CONTABILE  
ELENCO ISTAT  
ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;
- 25) SS.UU., ordinanza n. 1777/2022.....v. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE  
GRUPPO CONSILIARE;
- 26) SS.UU., ordinanza n. 760/2022.....v. AGENTE CONTABILE  
POLIZZA FIDEIUSSORIA.



# A

## **AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI**

- **Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 13596/2022, depositata il 29.4.2022**  
*Ruolo generale n. 17742/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 presso il Giudice di pace di Napoli;

**Oggetto:** ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate ADER per inadempimento contrattuale e responsabilità della società concessionaria relativamente al mancato introito di cartella esattoriale – richiesta di condanna accessoria per danno da immagine – richiesta dell’Agenzia della devoluzione del giudizio al giudice contabile e non al giudice ordinario – gestione del servizio alla concessionaria avente natura pubblicistica – qualifica di agente contabile della società concessionaria – gestione del servizio di trasporto urbano affidata secondo le modalità della società *in house providing* – richiesta di approfondimento dell’individuazione di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza di un “giudizio di conto”.

**Esito:** approfondimento all’Ufficio del Massimario sulla tematica.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Verificato: - che il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla base dell’argomentazione essenziale, premessa la natura pubblicistica della società controricorrente (quale società in house) e nel riportarsi alla precedente giurisprudenza di queste Sezioni unite, che l’agente o concessionario del servizio di riscossione, in quanto incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di ente pubblico, riveste la qualifica di agente contabile e, quindi, ogni controversia tra esso e l’ente impositore che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere appartiene alla giurisdizione contabile, dando luogo ad un “giudizio di conto”. Considerato: - che, in effetti, la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha costantemente affermato il principio appena richiamato (v., tra le tante, le pronunce nn. 16014/2018, 22810/2020 e, da ultimo, 760/2022), ma questo collegio ritiene, tuttavia, opportuno richiedere un approfondimento all’Ufficio del Massimario su questa tematica di importante rilevanza, attinente alla generale delimitazione effettiva dei confini della giurisdizione contabile, con particolare riferimento alla individuazione di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza di un “giudizio di conto”. A tal fine approfondirà gli elementi di giudizio utili a stabilire, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli interventi della dottrina, quali siano gli ambiti del giudizio contabile in ordine ai casi in cui ADER sia incarica/da un’azienda di proprietà pubblica di un’attività di recupero crediti derivanti da ruoli esattoriali e tra esse sorga contenzioso per asserito inadempimento nell’attività stessa”.*

- **Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022**

*Ruolo generale n. 17594/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società

concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l'amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all'erario pubblico inteso anche come erario europeo.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...il Collegio non può che ribadire, sulla scorta del proprio consolidato orientamento che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Ord. n. 4314/2020 sopra richiamata per esteso; Cass., sez. un., 1/05/2010, n. 13330; Cass., sez. un. 21/06/2010, n. 14891; v. anche Cass., sez. un., 10/04/1999, n. 232; Cass., sez. un., 28/03/1974, n. 846; v. anche recentemente Cass., sez. un., 29/05/2019, n. 14697...)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1779/2022, depositata il 20.1.2022**

*Ruolo generale n. 4504/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 128/2019 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 28.6.2019;

**Oggetto:** responsabilità erariale del direttore generale/amministratore unico dell'Automobile Club provinciale s.r.l. a partecipazione pubblica per omissione di riversamento delle somme riscosse per conto della società – società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate del club automobilistico – insussistenza del difetto di giurisdizione del giudice contabile – disamina sulla normativa comune dell'A.C.I. e dell'Automobile Club provinciale – natura di enti pubblici non economici dell'Automobile Club d'Italia e degli automobile clubs provinciali – irrilevanza della inclusione o non inclusione dell'ente nell'elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche secondo l'elenco dell'ISTAT redatto annualmente nell'ambito e ai fini del SEC 2010 – ente pubblico istituito o riconosciuto per legge.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La pretesa del ricorrente di distinguere, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, tra le diverse entrate degli automobile clubs si infrange contro il rilievo che l'art. 59 dello Statuto dell'ACI, inserito nella Parte II del medesimo (destinata a regolare costituzione e scopi degli automobile clubs territoriali), prevede, al primo comma, che <<le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C. dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali>>. Tutte le entrate degli automobile clubs, quindi, sono destinate al conseguimento dei loro fini istituzionali, acquisendo in tal modo natura pubblica, senza che sia giuridicamente rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa e contabile connessa alla loro gestione e, rispettivamente, al loro maneggio, distinguerle in ragione*

*del titolo e della provenienza. Del resto, più in generale, il principio per cui il danno erariale consegue alla distrazione di qualunque entrata dell'ente pubblico, quale che sia la relativa causale, è stato affermato da queste Sezioni Unite, da ultimo, con la sentenza n. 17118/2019, che, in riferimento alle controversie relative alla responsabilità per l'illegittima gestione del patrimonio di alcuni ordini professionali, ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti va affermata <<in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimoni>> (nello stesso senso, si veda anche SSUU 17748/2016)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 760/2022, depositata il 12.1.2022**

*Ruolo generale n. 37741/2019;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11054/2020 presso il Tribunale di Bari;

**Oggetto:** accertamento del diritto al pagamento dell'aggio richiesto da una s.r.l. per l'attività di riscossione delle entrate di un ente comunale – riscossione esercitata in forza di un contratto di concessione risolto dall'ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia – richiesta di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del Tribunale ordinario/Sezione specializzata in materia di imprese – domanda di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell'atto di incameramento da parte del comune della cauzione per carenza dei presupposti prestata dalla società mediante polizza fideiussoria – richiesta di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell'atto da parte del giudice ordinario e non del giudice amministrativo – qualifica di agente contabile rivestita dalla s.r.l. quale società concessionaria del servizio riscossione – denaro riscosso di spettanza dello Stato e di enti pubblici – non rilevanza della deroga contenuta all'art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a. relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per il pagamento degli aggi spettanti – *petitum* e *causa petendi* attinenti ad un giudizio di conto con l'Amministrazione concedente – devoluzione della giurisdizione contenziosa al giudice contabile – declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento danni rientra nell'ambito del giudizio di conto con conseguente giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

“Come rilevato, condivisibilmente dal p.m., la domanda di condanna è fondata, nella stessa impostazione della Società, su “un giudizio di conto” con l'Amministrazione concedente; in materia, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto”. Ne consegue che, allorquando, tale società, cessato il rapporto concessorio, chiede la spettanza delle somme riscosse, la domanda è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del r.d. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla l. n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti (Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23302; id. n. 8589 del 29.5.2003; n. 237 del 10.04.1999 e, di recente, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. Sez. Un. 18.06.2018 n. 16014 e Cass. Sez. Un. 28.2.2020 n. 5595)”.

## ASTENSIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022

*Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;*

Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 16.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell'astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – *errores in iudicando* e *in procedendo* attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Va ancora evidenziato che queste Sezioni Unite hanno da tempo sottolineato che nei giudizi civili e amministrativi, per la particolarità e diversità dei sistemi processuali, non sono applicabili le regole delle incompatibilità soggettive del Giudice penale per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento, bensì le sole disposizioni sull'astensione e ricusazione disciplinate dal Codice di procedura civile (cfr. Corte Cost., 15 ottobre 1999, n. 387), aggiungendo che l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., non può di per sé integrare difetto di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronuncia di Giudice amministrativo o contabile, con ricorso per Cassazione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. Cass. S.U., ord. 07 dicembre 2000, n. 415; Cass. S.U., 16 dicembre 1987, n. 9305; Cass. S.U., 6 gennaio 1981, n. 45; Cass. S.U., 10 dicembre 1976, n. 4589). [Omissis] Ed invero, tale novella, apertamente ispirata al rispetto dell'art. 4 dello stesso codice di giustizia contabile secondo cui <<Il processo contabile attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'art. 111, primo comma, della Costituzione>>, nel prevedere che il magistrato istruttore non faccia parte del collegio giudicante - cfr. c. 2-bis dell'art. 148 c.g.c., introdotto dal d.lgs. n. 114/2019, induce a collocare la prevista incompatibilità, come ritenuto in dottrina, fra le ipotesi di astensione e ricusazione e dunque di ipotetica violazione - in caso di loro inosservanza - delle regole del giusto processo che, come già ricordato, esula dalla verifica riservata a queste Sezioni Unite”.*

**COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO**

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022

*Ruolo generale n. 26543/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata l'8.1.2020;*

**Oggetto:** *illecita percezione di incentivi pubblici sull'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall'ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – compensatio lucri cum damno rientrante nella potestas iudicandi del giudice contabile.*

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Anche il terzo motivo denuncia eccesso di potere giurisdizionale, determinato dal mancato esercizio del potere di compensatio lucri cum damno ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994. [Omissis] Siffatta nozione di eccesso di potere giurisdizionale conduce ad escludere che sia configurabile una violazione dei limiti esterni della giurisdizione nel caso di rigetto della domanda, anche eventualmente riconducibile ad un eventuale vizio in procedendo, frutto del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. Un., n. 19086 e n. 8848 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 10438 del 2018) che, in quanto tale, resta interno ai limiti della giurisdizione. Analogamente, l'asserita erroneità della sussistenza della responsabilità risarcitoria e della relativa determinazione del danno, anche quanto all'istituto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, attengono al concreto esercizio della potestas iudicandi della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 28641 del 2021)”.*

## COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8334/2022, depositata il 15.3.2022

*Ruolo generale n. 32567/2018;*

*Avverso:* la sentenza n. 255/2018 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 25.6.2018;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – attivazione della riscossione coattiva da parte dell'ente comunale nei confronti del dirigente di terza fascia con notificazione della cartella di pagamento per le somme non riversate all'amministrazione – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Tanto premesso e venendo all'esame delle censure formulate con il ricorso si deve da un canto ribadire che l'orientamento ricordato dal Comune ricorrente nel primo motivo di ricorso (Cass. s.u. 03/08/2018 n. 20533) è stato di recente rivisitato, anche alla luce della portata del comma 7-bis, inserito, come detto, nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, dalla legge 190/2012 e le Sezioni Unite, richiamandosi ad altro precedente orientamento (Cass., sez. un., 2/11/2011, n. 22688 e Cass., sez. un., 22/12/2015, n. 25769), riferito specificamente ad azioni promosse dal Procuratore, hanno ritenuto che l'azione proposta dal Procuratore contabile nei confronti del pubblico impiegato trovi giustificazione nella violazione dello specifico dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare sulla P.A. i compensi in tali occasioni ricevuti. Tali obblighi vengono concepiti quali strumentali all'esatto svolgimento delle mansioni, in quanto preordinati a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il potere dell'Amministrazione di valutare se l'impiego in ulteriori attività possa pregiudicare i compiti d'istituto (cfr. Cass. s.u. 26/06/2019 n. 17124, 14/01/2020 n. 415, 8/07/2020 n. 14237)”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il 11.2.2022

*Ruolo generale n. 17932/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 16.10.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati all'amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390 e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio.

**Esito:** estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“1. Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l'articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l'estinzione la facoltà e non l'obbligo di condannare alle spese; 4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta*

*interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4116/2022, depositata il 9.2.2022**

*Ruolo generale n. 29033/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/A/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 5.3.2020;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico universitario a tempo pieno per aver svolto libero-professionale e imprenditoriale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina della figura dell’eccesso di potere giurisdizionale ed eccesso di potere giudiziario alla luce anche dell’ordinanza n. 6/2018 della Corte costituzionale che esclude in sede di controllo di giurisdizione la violazione di norme dell’U.E. o della CEDU – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione solo in senso formale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Trattasi, per vero, di un risultato ermeneutico che, muovendosi dalla previsione normativa che quantifica il danno erariale derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa vietata o, comunque, non autorizzata, nello specifico, determina esso danno in misura corrispondente all’indennità corrisposta per il tempo pieno. Indennità che, proprio a cagione dell’infedele condotta del docente, sarebbe rimasta priva di giustificazione sinallagmatica, quindi non dovuta. In definitiva, il risultato cui perviene la sentenza impugnata non è sindacabile davanti al Giudice della giurisdizione, stante che l’eventuale errore nel quale fosse incorsa la Corte dei conti, resterebbe segregato all’interno della giurisdizione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4114/2022, depositata il 9.2.2022**

*Ruolo generale n. 24589/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 484/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 18.12.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico scolastico svolgente anche attività lavorativa di sub-agente assicurativo organizzato in forma d’impresa – omesso versamento dei compensi percepiti in violazione delle norme sull’incompatibilità e in mancanza di autorizzazione da parte della P.A. – esclusività dell’apporto lavorativo del pubblico dipendente – sussistenza della colpa grave – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione di parte solo in senso formale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Il pubblico dipendente che svolga attività lavorativa remunerata, in assenza di autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, versa perciò stesso in illecito, dal quale, oltre all’addebito disciplinare, deriva, per immediata e diretta conseguenza di legge, l’obbligo di corrispondere alle casse dell’Erario quanto percepito ingiustamente, senza che occorra, quindi, previa messa in mora da parte dell’amministrazione d’appartenenza. Di conseguenza, acquisita la conoscenza dell’illecito, il Procuratore contabile correttamente esercita l’azione al fine di recuperare la posta di bilancio, destinata, per legge, ad apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, lesa dal mancato versamento dell’incolpato. Ne deriva, pertanto, la giurisdizione contabile, trovandosi in presenza di danno erariale. [Omissis] A tutto concedere, cioè a volere negare che la fattispecie rientri “ex se”, al contrario di quel che si è immediatamente sopra osservato, nella materia della contabilità*

*pubblica, l'art. 7 bis più volte citato espressamente qualifica l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico come ipotesi di <<responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti>>. Resta, invero, pienamente soddisfatto il precetto costituzionale, il quale assegna alla giurisdizione della Corte dei conti, oltre alle materie di contabilità pubblica (trattasi di un rinvio all'assetto ordinamentale tradizionalmente evocato con il predetto ellittico richiamo), le altre specificate dalla legge. Invero è qui proprio una legge a disporre l'assegnazione di giurisdizione, attraverso espressa, quindi specifica, indicazione”.*

## CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 17.5.2022**

*Ruolo generale n. 15386/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;

**Oggetto:** sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del presidente di società *holding*, del presidente della regione Calabria e del dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali – rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A. erogatrice.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...la giurisdizione del giudice contabile sussiste (anche) nei confronti di coloro che con la società di diritto privato abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove, come nella specie, si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provocano la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1774; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18991). In altri termini, l'erogazione, da parte della Regione, di somme di denaro iscritte nel bilancio regionale con un preciso vincolo di destinazione pubblicistica non può considerarsi una elargizione a fondo perduto, ma un esborso con un preciso scopo che attua la funzione amministrativa intestata all'Amministrazione regionale; come tale, essa determina un rapporto di servizio, nel significato di relazione funzionale, tanto con la persona giuridica beneficiaria della stessa, quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, impiegando quanto ricevuto in modo non conforme alla sua destinazione, ne abbia mortificato o eluso la funzione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022**

*Ruolo generale n. 26543/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata l'8.1.2020;

**Oggetto:** illecita percezione di incentivi pubblici sull'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall'ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale – *compensatio lucri cum damno* rientrante nella *potestas iudicandi* del giudice contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Con riguardo all'erogazione di contributi e fondi pubblici, le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che <<è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate>> (Cass., Sez. Un., n. 13245 del 2019; nello stesso senso Cass., Sez. Un., n. 26655 del 2021; n. 7009 e n. 111 del 2020). La giurisprudenza accoglie dunque una concezione sostanzialistica del rapporto di servizio, affermando la giurisdizione contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno, in presenza degli indici sopra descritti (v. pure Cass., Sez. Un., n. 31775 del 2019). In tale contesto, la constatazione che nella specie erano in questione i*

*presupposti degli incentivi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stabiliti in vista del conseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico del raggiungimento di determinate soglie (tenuto conto delle disposizioni puntualmente indicate dall'impugnata sentenza, pg. 14-16), rende indubbia la configurabilità del rapporto di servizio, in conformità ai criteri indicati, e, quindi, della giurisdizione contabile. La responsabilità erariale colpisce, inoltre, anche gli amministratori delle società beneficiarie, <<senza, peraltro, che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c.>> (Cass., Sez. Un., n. 26655 del 2021, con i precedenti ivi richiamati)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 26.2.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla regione nell'ambito del POR a soggetti privati – disposizioni delle somme in modo diverso da quello preventivato – frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio tra il privato percettore e la P.A. erogatrice – difetto di giurisdizione – rapporto tra giudizi contabile e penale.

**Esito:** ricorsi di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Ne consegue che è inammissibile la censura con la quale, in relazione ad una sentenza del giudice contabile che abbia riconosciuto la responsabilità per danno erariale per indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla Regione, si deduca che non vi sarebbe stato alcuno sviamento dei fondi ricevuti dal programma sul rilievo che le opere ammesse a finanziamento sarebbero state realizzate, sia pure mediante allegazione di fatture soggettivamente false, atteso che una tale doglianza attiene, non al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma al modo di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite a detto giudice, essendo inerente all'applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nell'ambito di tale giudizio e, quindi, di norme la cui violazione o falsa applicazione non può essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8336/2022, depositata il 15.3.2022**

*Ruolo generale n. 13990/2021;*

*Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 78656/2021 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;*

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale cagionato al Ministero della salute dal presidente del C.d.a. di una università responsabile dei progetti e della rendicontazione dei costi ammessi al rimborso dello Stato – accordi di collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati concernenti i servizi di ricerca e sviluppo ex art. 158 d.lgs. n. 50/2016 – qualificazione giuridica degli accordi di collaborazione e loro – differenza tra un ordinario contratto di appalto e la categoria degli aiuti o agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo di natura pubblica – inconfigurabilità di un rapporto sinallagmatico tra università e P.A. – integrazione di un vero e proprio contributo pubblico con obbligo di trasmissione di un rendiconto finanziario – sussistenza del rapporto di servizio tra l'università e la P.A.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Evidenzia, inoltre, la Procura Regionale della Corte dei Conti che gli accordi di collaborazione in oggetto prevedono, a favore dell'Università, il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e*

*correttamente rendicontati, con previsione di un tetto massimo di spesa, non già un corrispettivo riferibile a rapporto commutativo di natura sinallagmatica, rimborso che integra un vero e proprio contributo pubblico destinato al finanziamento di determinate e concordate attività di ricerca, condotte con personale, strutture ed attrezzature dell'Università”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 7502/2022, depositata l'8.3.2022**

*Ruolo generale n. 212/2021;*

*Avverso: la sentenza n. 131/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 15.5.2020;*

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'amministratore unico per l'esecuzione non corretta degli obblighi assunti finalizzati alla creazione e gestione di un servizio provinciale di sportello per l'orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali – disamina sulla sussistenza della giurisdizione contabile per danno ascrivibile all'esercizio di funzioni della società appaltatrice nell'ambito del suo inserimento nell'amministrazione provinciale in qualità di “agente dell'amministrazione” per la partecipazione al comitato di valutazione condizionante la concessione dei contributi alle imprese ovvero responsabilità derivante da un inadempimento direttamente incidente sulla realizzazione del programma di appalto.

**Esito:** rimessione a nuovo ruolo.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“2. essa ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall'attuazione del progetto (quanto allo svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall'intero corrispettivo contrattuale, nell'accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute; 3. la Corte ha reputato doversi esso ascrivere all'esercizio di funzioni dalla società appaltatrice nell'ambito del suo inserimento nell'apparato della Provincia e pertanto in qualità di “agente dell'amministrazione”, per la decisiva rilevanza della partecipazione al comitato di valutazione del business plan, condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese: così individuandone la responsabilità in un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere e riferibile a questioni contrattuali tra le parti, ma direttamente incidente sulla realizzazione del programma dell'appalto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5228/2022, depositata il 17.2.2022**

*Ruolo generale n. 31338/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 97/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 30.4.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di finanziamenti finalizzati a progetti imprenditoriali di attività di *e-business* e di *e-commerce* – non corrispondenza tra il finanziamento pubblico erogato e l'effettivo valore delle prestazioni ammesse al contributo – ricorrenza a mezzi fraudolenti di contabilità quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazione di operazioni inesistenti, attestazione di costi superiori a quelli sostenuti – configurabilità del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e i beneficiari.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La giurisprudenza delle Sezioni unite ha rilevato che sempre più frequentemente l'amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione*

*amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il punto di discriminazione della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l’ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 296; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2020, n. 15490)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3100/2022, depositata il 2.2.2022**

*Ruolo generale n. 29579/2020;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30985/2019 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto;

**Oggetto:** indebita percezione di contributi da parte di società a responsabilità limitata e di società dalla stessa controllate – danno erariale cagionato all’ente pubblico GSE (Gestori Servizi energetici) erogatore del contributo pubblico per la realizzazione di impianti fotovoltaici – attivazione di procedimento penale per truffa aggravata – acquisto da parte della società capogruppo di nove parchi fotovoltaici su particelle catastali contigue fraudolentemente frazionati e concessi i locazione alle società controllate – incameramento da parte della società capogruppo e delle società controllate degli incentivi erogati dal GSE a titolo di canone di locazione degli impianti sulla base di dichiarazioni non veritiere per ottenere l’ammissione alla tariffa incentivante – sussistenza del rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“In particolare nella pronuncia n. 18991 del 2017 emerge che, accanto all’ipotesi dello sviamento della risorsa dalla finalità pubblicistica ad essa sottesa, è contemplata una ipotesi equivalente che si concretizza nella realizzazione “dei presupposti per la sua illegittima percezione”. Pertanto, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell’astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l’abbia illegittimamente percepita. Di recente l’orientamento è stato confermato nelle pronunce delle S.U. n. 30526 del 2019 e 6461 del 2020 con riferimento ad un’ipotesi di responsabilità erariale di un organismo pubblico che abbia concorso all’erogazione di un finanziamento formulando pareri rivelatisi errati o fondati su artifici e raggiri. Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, pur se le somme percepite siano state impiegate per la realizzazione di impianti fotovoltaici, la responsabilità erariale della società ricorrente è stata legittimamente ancorata alla prospettata illegittima percezione dei benefici dal momento che né i finanziamenti né il P.M.G. avrebbero potuto essere concessi se non a società distinte ed autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, nella specie ritenuti aggirati da un’unica società con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti. Ai fini della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e prospettata illegittimità della percezione per mancato possesso nella beneficiaria dei rigorosi requisiti di legge per rafforzare la sussistenza del*

*rapporto di servizio, già desumibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico qualificato degli incentivi in oggetto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il 31.1.2022**

*Ruolo generale n. 8604/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati dall’Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione di procedimento penale per truffa – distrazione della somma erogata per finalità diverse rispetto a quelle preordinate – vanificazione dello scopo perseguito – illegittima percezione per dichiarazioni non veritiere relativamente ai presupposti di legge richiesti – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto privato percettore – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Anche di recente queste sezioni unite (con ord. n. 7009/20) hanno evidenziato, con riguardo ai percettori senza titolo di contributi dell’Agea, che è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti; di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l’ente pubblico, anche soltanto sotto il profilo della sottrazione ad altre imprese del finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore. ... Inoltre l’erogazione di contributi avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruirne configura un’ipotesi di danno erariale, e dunque rientra nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. (Cass. sez. un., n. 1515/2016; sez. un., n. 154342/2018), a fronte del contributo causale del privato che, inserendosi in modo determinante nel procedimento amministrativo, se ne assicuri indebite utilità sviandone le funzioni istituzionali e così alterando la programmazione dell’attività amministrativa (in termini anche Cass., sez. un., n. 111/2020)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1994/2022, depositata il 24.1.2022**

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 1059/2020 e 1338/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 176/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 29.5.2019;

**Oggetto:** distrazione di finanziamenti pubblici da parte del presidente e dell’amministratore di una s.r.l. – società consorziata nell’ambito di un progetto per l’erogazione di finanziamenti regionali – predisposizione di documenti finalizzati alla rendicontazione di prestazioni professionali fittiziamente svolta – stipulazione di una serie di contratti simulati aventi ad oggetto prestazioni d’opera professionale da parte di soggetti terzi – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. e la società a responsabilità limitata quale privato percettore pur se indirettamente discendente dalla stipula di un contratto privato tra un consorzio nel cui ambito si inserisce anche l’operato della società terza e l’amministrazione pubblica.

**Esito:** ricorsi riuniti di parte privata respinti/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (così SSUU n. 24858/2019). Nella motivazione di tale sentenza [Corte dei conti, Sez. II C/A, sent. n. 176/2019] si legge (§ 2.1, pag. 7): <<Priva di fondamento si appalesa la tesi della ricorrente, incentrata sulla necessità della presentazione di una domanda di contributo perché si costituisca il rapporto di servizio fonte di responsabilità amministrativa. Deve infatti ritenersi che colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all'attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell'Agenzia attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell'erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate>> ... Alla stregua del suddetto principio di diritto, al quale il Collegio intende dare conferma e seguito, risulta dunque irrilevante che la società gestita dagli odierni ricorrenti non abbia ricevuto direttamente i contributi pubblici. Per incardinare la giurisdizione contabile, infatti, è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”.*

# D

## DIFETTO DI GIURISDIZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 26.2.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla regione nell’ambito del POR a soggetti privati – disposizioni delle somme in modo diverso da quello preventivato – frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio tra il privato percettore e la P.A. erogatrice – difetto di giurisdizione – rapporto tra giudizi contabile e penale.

**Esito:** ricorsi di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L’art. 15 del codice di giustizia contabile prevede che il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio e che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. L’art. 15 del codice di giustizia contabile reca una norma allineata al significato che l’art. 37 cod. proc. civ. ha assunto nel diritto vivente a seguito degli interventi delle Sezioni Unite (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883), significato recepito anche nella disciplina dettata per il difetto di giurisdizione dal codice del processo amministrativo con l’art. 9. In sostanza, si prevede che il difetto di giurisdizione del giudice contabile è rilevabile in primo grado anche d’ufficio e che, nel successivo giudizio di impugnazione, esso è rilevabile se la relativa questione è proposta con l’impugnazione principale o incidentale, con un motivo specifico. È ben possibile, pertanto, per la parte interporre appello avverso la sentenza della Sezione territoriale della Corte dei conti, contestando il difetto di giurisdizione del giudice contabile e facendo valere detto vizio con apposito motivo di gravame avverso la implicita affermazione della giurisdizione della Corte dei conti contenuta nella sentenza resa sul merito della domanda introdotta dalla Procura regionale contabile. La sentenza di primo grado della Corte dei conti può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione. Il citato art. 15 non condiziona l’esercizio di questo potere processuale all’aver, la parte convenuta, sollevato, nelle difese di primo grado, il difetto di giurisdizione del giudice contabile dinanzi al quale è stata citata a comparire. Non entra in gioco l’art. 193 del codice di giustizia contabile, a tenore del quale nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Tale disposizione, infatti, disciplina il regime (delle domande e delle) eccezioni non rilevabili d’ufficio, laddove il difetto di giurisdizione appartiene, per espressa previsione, al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio”.*

## DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

- Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15979/2022, depositata il 18.5.2022

*Ruolo generale n. 15248/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 69/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 4.5.2020, dato atto dell'ordinanza interlocutoria n. 19620/2021, depositata il 19.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per vari episodi di *mala gestio* con riguardo ad erogazioni di denaro pubblico effettuate dalla regione e dalla provincia, quali soci pubblici, alla società partecipata investita del servizio di trasporto pubblico locale su ferro e gomma – disamina della normativa sulla notifica digitale degli atti giudiziari – impossibilità di valicare il c.d. merito amministrativo – insindacabilità della decisione degli amministratori regionali e provinciali nell'erogazione di risorse pubbliche – esigenza di non interrompere il servizio pubblico – difetto di giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** ricorso della Procura generale inammissibile/giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...tuttavia, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha esplicitamente condiviso il percorso motivazionale della pronuncia di primo grado, altresì ravvisando nell'operato degli amministratori regionali e provinciali una condotta insindacabile nel merito alla stregua di scelte né irragionevoli, né abnormi ed anzi dotate di giustificazione palesata nell'esigenza di non interrompere il servizio TPL, già secondo una valutazione ex ante dell'erogazione di risorse pubbliche, senza che la stessa Procura contabile vi abbia contrapposto scelte alternative dirette ad evitare meno genericamente i danni dedotti (pag. 65-74); il riconoscimento esplicito, da parte della Corte dei Conti, dell'impossibilità di valicare il cd. merito amministrativo, in una alla contestata genericità dei rinvii alle disposizioni normative pretesamente violate, inducono pertanto, nella presente sede, ad un corrispondente apprezzamento di insindacabilità della decisione per come assunta, in termini sostanzialmente anche assolutori dalla responsabilità e, come tali, non sovvertibili; il giudice contabile può invero e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati a criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità delle azione amministrativa (Cass. s.u. 40549 del 2021)”*.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1777/2022, depositata il 20.1.2022

*Ruolo generale n. 28265/2019;*

*Avverso:* la sentenza n. 779/2018 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 31.12.2018;

**Oggetto:** gruppo consiliare – responsabilità erariale del Presidente e di un consigliere regionale per illecito rimborso di spese di ristorazione, di trasporto, per apparecchiature informatiche e biglietti da visita sostenute nell'espletamento del mandato consiliare – natura pubblica delle risorse erogate ai gruppi consiliari – irrilevanza del principio di insindacabilità di opinioni e voti di cui all'art. 122, comma 4, Cost. non estensibile alla gestione contabile dei contributi, stante la natura derogatoria delle norme sull'immunità – sottoposizione alla responsabilità amministrativo-contabile per danno cagionato dall'illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo – natura essenzialmente pubblicistica del gruppo consiliare – sindacabilità sull'adeguatezza degli strumenti scelti dagli amministratori per il rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti – sindacabilità sull'agire amministrativo degli amministratori in relazione al rispetto dei principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento assumendo gli stessi rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità – giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa – verifica della difformità delle attività di gestione del contributo erogato rispetto alle finalità di interesse pubblico da perseguire – collegamento teleologico con i predetti fini – congruità delle voci di spesa ammesse al rimborso –

inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, in tema di giudizi di responsabilità amministrativa la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori siano adeguati – anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti – oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e, dall’altro, se nell’agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa (v. Cass., Sez. Un., 13/5/2020, n. 8848)”*.

## **DIVIETO DEL *BIS IN IDEM***

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16415/2022, depositata il 20.5.2022**

*Ruolo generale n. 14509/2020;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5884/2016 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo, da parte di un Comune, per compensi professionali da liquidare per incarico da progettista e direttore di lavori – risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento danni per crolli verificatisi in una parte dell’edificio – richiesta da parte del Comune di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti – rapporto tra giudizi contabile e civile – inconfigurabilità del divieto del *bis in idem*.

**Esito:** giurisdizione del giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione - per gli stessi fatti - di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l’eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell’azione da far valere davanti al giudice successivamente adito (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570 ), dovendo escludersi - stante il divieto del bis in idem - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte legale (v. Cass., Sez. Un., 14/1/2020, n. 415)”.*

# E

## ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13597/2022, depositata il 29.4.2022

*Ruolo generale n. 6323/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 49/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Umbria, depositata il 21.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale del presidente del consorzio e di altri membri del C.d.a. per liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d’ufficio in forza di conferimento di incarico – in primo grado onere del pagamento dell’incarico al c.t.u. a carico di tutte le parti condannate in solido – in grado di appello obbligo relativo al pagamento dei compensi del c.t.u. posto a carico del solo presidente del consorzio – inammissibilità dell’opposizione ex artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione del compenso innanzi alla Sezione di appello della Corte dei conti – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – *errores in procedendo* attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi del c.t.u.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Si è ... chiarito (v., ad es., Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne deriverebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali appena richiamate non consentono. E si è anche ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Alla stregua del riferito complesso argomentativo ed essendo indubbio che, nel caso di specie, si versa proprio nella ipotesi della denuncia di assunti vizi in procedendo attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi al c.t.u. nell’ambito di un giudizio contabile”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022**

*Ruolo generale n. 26543/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020;*

**Oggetto:** illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – *compensatio lucri cum damno* rientrante nella *potestas iudicandi* del giudice contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, è ferma nel ribadire che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. (362 c.p.c. e 207 c.g.c.), consente di denunciare la violazione da parte del giudice contabile dell’ambito della giurisdizione in generale, in quanto esercitata nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure nel caso in cui sia stata negata sull’erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale. In particolare, tale controllo concerne esclusivamente l’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, e ciò neanche qualora si sia in presenza di sentenze <<abnormi>> o <<anomale>> ovvero di uno <<stravolgimento>> radicale delle <<norme di riferimento>>, poiché la nozione di motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111, ottavo comma, Cost., quale esplicitata dalla Corte costituzionale, non tollera letture estensive, neppure in dette ipotesi (Corte cost. n. 6 del 2018; nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, più recenti Cass., Sez. Un., n. 18492, n. 15573 e n. 2605 del 2021; n. 28385, n. 26387 e n. 23751 del 2020)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 16.7.2020;*

**Oggetto:** responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell’astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – errores in iudicando e in procedendo attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Giova premettere che, come più volte chiarito da queste Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti non è incondizionato, essendo fatta salva l’autonomia della giurisdizione di tale giudice speciale, nella misura in cui la stessa non comporti il superamento dei limiti esterni alla rispettiva giurisdizione, sicché le relative decisioni possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., c. 8, e ora anche dell’art. 207 del Codice della giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ineriscono alla giurisdizione, con riferimento alla Corte dei Conti, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore ovvero alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e*

*l'esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, così verificandosi <<una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale>> (cfr. Cass., S.U., 3349/2004; Cass., S.U., 14438/2018). Per converso, esula dal sindacato di queste Sezioni Unite la censura delle decisioni della Corte dei conti che si fondi sulla violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - cfr. Cass., S.U., 12539/2011; Cass., S.U., 14890/2010; Cass., S.U., 1704/2003; Cass., S.U., 9073/2003, Cass., S.U., 10 novembre 2020, n. 25208; Cass., S.U., 14 settembre 2020, n. 19085 - rientrando tale accertamento nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione, all'interno dei quali si collocano le violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non già inerenti all'esistenza della giurisdizione ovvero allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (cfr. Cass., S.U., 12497/2017, nonché Cass., S.U., 31023/2019 e Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15573). [Omissis] Giova infine ricordare l'ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite secondo il quale deve ricondursi al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione anche l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, purché il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, quale quello che si verifica nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Laddove, invece, l'esistenza di irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non determina un deficit di legittimazione così radicale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite - cfr. Cass., S.U. n. 1395/2022 e precedenti ivi ricordati -”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruoli generali dei ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 26.2.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla regione nell'ambito del POR a soggetti privati – disposizioni delle somme in modo diverso da quello preventivato – frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio tra il privato percettore e la P.A. erogatrice – difetto di giurisdizione – rapporto tra giudizi contabile e penale.

**Esito:** ricorsi di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...è decisivo considerare che l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8334/2022, depositata il 15.3.2022**

*Ruolo generale n. 32567/2018;*

*Avverso:* la sentenza n. 255/2018 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 25.6.2018;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUIPI – attivazione della riscossione coattiva da parte dell’ente comunale nei confronti del dirigente di terza fascia con notificazione della cartella di pagamento per le somme non riversate all’amministrazione – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Nella specie la giurisdizione contabile è evidentemente presupposta all’esame della domanda ed alla soluzione della questione di ammissibilità dell’azione di accertamento negativo della responsabilità erariale. Nella decisione, condivisibile o meno, non è ravvisabile l’eccesso di potere giurisdizionale denunciato, potendosi configurare, al più, un error in iudicando ove si ritenga errata la ricostruzione del quadro normativo per quel che riguarda i casi di esercizio di azione davanti alla Corte dei Conti ad istanza di parte e delle modalità con le quali si può pervenire all’accertamento dell’esistenza o meno di una responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. La declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità amministrativo-contabile di un pubblico dipendente concerne infatti una statuizione riguardante una violazione endo processuale e rientra nell’ambito del sindacato interno della giurisdizione stessa (cfr. Cass. s.u. 6/08/2019 n. 2692). ... Ed infatti; in via generale, va rammentato che con la sentenza n. 6 del 2018 la Corte Costituzionale ha chiarito che l’eccesso di potere giudiziario, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita a altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga a altri giudici. Conseguentemente il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pure si contestino anomalie importanti ovvero uno stravolgimento delle norme di riferimento (cfr. tra le tante Cass. s.u. 11/11/2019 n. 29082)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4116/2022, depositata il 9.2.2022**

*Ruolo generale n. 29033/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/A/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 5.3.2020;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUIPI – responsabilità erariale di un docente pubblico universitario a tempo pieno per aver svolto libero-professionale e imprenditoriale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina della figura dell’eccesso di potere giurisdizionale ed eccesso di potere giudiziario alla luce anche dell’ordinanza n. 6/2018 della Corte costituzionale che esclude in sede di controllo di giurisdizione la violazione di norme dell’U.E. o della CEDU – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione solo in senso formale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Le decisioni del Consiglio di Stato [e, ovviamente, anche della Corte dei conti], nel rispetto del paradigma di cui all’ultimo comma dell’art. 111 Cost., possono essere cassate o per motivi inerenti*

*alla esistenza stessa della giurisdizione, ovvero quando il giudice amministrativo ne oltrepassi, in concreto, i limiti esterni, realizzandosi la prima ipotesi qualora il giudice eserciti la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (oppure, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale), verificandosi, invece, la seconda ove l'organo di giustizia amministrativa giudichi su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o ad altra e diversa giurisdizione speciale (oppure neghi la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri), ovvero quando, per materie attribuita alla propria giurisdizione, compia un sindacato di merito pur essendo la propria cognizione rigorosamente limitata alla indagine di legittimità degli atti amministrativi (ex multis, S. U. n. 8117, 29/03/2017, Rv. 643556). L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore ricorre solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete; l'ipotesi non ricorre quando il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche mediante il ricorso all'analogia, potendo tale operazione ermeneutica dare luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando" (S.U. n. 21617, 19/9/2017, conf., tra altre, Cass. Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; 10/9/2013, n. 20698; 23/12/2014, n. 27341; 31/5/2016, n. 11380; n. 6059, 28/2/2019)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1777/2022, depositata il 20.1.2022**

*Ruolo generale n. 28265/2019;*

*Avverso: la sentenza n. 779/2018 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 31.12.2018;*

**Oggetto:** gruppo consiliare – responsabilità erariale del Presidente e di un consigliere regionale per illecito rimborso di spese di ristorazione, di trasporto, per apparecchiature informatiche e biglietti da visita sostenute nell'espletamento del mandato consiliare – natura pubblica delle risorse erogate ai gruppi consiliari – irrilevanza del principio di insindacabilità di opinioni e voti di cui all'art. 122, comma 4, Cost. non estensibile alla gestione contabile dei contributi, stante la natura derogatoria delle norme sull'immunità – sottoposizione alla responsabilità amministrativo-contabile per danno cagionato dall'illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo – natura essenzialmente pubblicistica del gruppo consiliare – sindacabilità sull'adeguatezza degli strumenti scelti dagli amministratori per il rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti – sindacabilità sull'agire amministrativo degli amministratori in relazione al rispetto dei principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento assumendo gli stessi rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità – giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa – verifica della difformità delle attività di gestione del contributo erogato rispetto alle finalità di interesse pubblico da perseguire – collegamento teleologico con i predetti fini – congruità delle voci di spesa ammesse al rimborso – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*"L'attività di interpretazione, anche quando la "voluntas legis" sia stata individuata, non in base al tenore letterale delle singole disposizioni, ma alla "ratio" che esprime il loro coordinamento sistematico, rappresenta d'altro canto il proprium della funzione giurisdizionale, e non può pertanto di per sé sola integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale, ma dare al più luogo ad un error in iudicando (v. Cass., Sez. Un., 28/2/2020, n. 5589). [Omissis] Ne consegue che eventuali errori commessi dal giudice contabile nel concreto svolgersi dell'anzidetta verifica sono allora da ascrivere semmai a violazioni di legge - sostanziale o processuale - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale, e non già l'essenza della giurisdizione o lo sconfinamento dai relativi limiti interni".*

## ELENCO ISTAT

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5626/2022, depositata il 21.2.2022

*Ruolo generale n. 23927/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 13/2020/RIS della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, depositata l'11.5.2020;

**Oggetto:** inclusione delle società per azioni autostradali ricorrenti nell'elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche secondo l'elenco dell'ISTAT redatto annualmente nell'ambito e ai fini del SEC 2010 – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale per violazione del limite esterno alla giurisdizione – disamina della natura squisitamente giurisdizionale del giudizio spettante al giudice contabile nella specifica materia ex art. 11, c. 6, lett. b), c.g.c. – manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle società ricorrenti in relazione all'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sull'impugnazione dell'elenco predisposto dall'ISTAT.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...lungi dal sostituirsi all'autorità amministrativa, la Corte dei Conti si è limitata a compiere una verifica di natura prettamente giurisdizionale circa la correttezza dell'inserimento della ricorrente nell'Elenco dell'ISTAT, alla luce dei referenti normativi che disciplinano la materia, senza in alcun modo trasmodare in valutazioni di natura amministrativa. [Omissis] Quella compiuta dalla sentenza impugnata non è dunque una “valutazione” di merito comportante una riedizione del potere ricognitivo/classificatorio attribuito all'ISTAT, bensì una verifica di natura squisitamente giurisdizionale della correttezza dell'inserimento nell'Elenco, condotta alla luce del quadro normativo di riferimento e sulla base delle emergenze documentali; il tutto nell'esplicazione della giurisdizione spettante nella specifica materia - ex art. 1, comma 169 l. n. 228/2012 - alle sezioni riunite in composizione speciale della Corte dei Conti, che è <<piena ed esclusiva>> e <<da intendersi estesa a tutti i vizi dell'atto, del procedimento, al difetto di motivazione o di istruttoria, all'incompetenza>> (Cass., S.U. n. 12496/2017). [Omissis] La questione di legittimità costituzionale è - sotto ogni profilo - manifestamente infondata. ... Al riguardo, ritiene il Collegio che debbano essere richiamate le considerazioni già svolte da queste Sezioni Unite con sentenza n. 12496/2017 e con la coeva ordinanza n. 12521/2017, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'attribuzione alla Corte dei Conti, in composizione speciale a Sezioni riunite, della giurisdizione sull'impugnazione dell'Elenco predisposto dall'ISTAT. Deve, invero, ribadirsi che l'attribuzione di tale giurisdizione trova <<la propria ragion d'essere sia nell'attinenza dell'atto amministrativo compiuto dall'ISTAT, di natura meramente ricognitiva e non provvedimento, alla materia della contabilità pubblica (art. 103, comma 2, Cost.), sia nell'assegnazione alla Corte dei Conti del controllo successivo sulla gestione del bilancio pubblico (art. 100 Cost.)>>; dovendosi al riguardo considerare che l'Elenco in questione costituisce l'ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria, nonché da altri atti normativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica e, altresì, il contenimento della spesa pubblica”.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1779/2022, depositata il 20.1.2022

*Ruolo generale n. 4504/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 128/2019 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 28.6.2019;

**Oggetto:** responsabilità erariale del direttore generale/amministratore unico dell'Automobile Club provinciale s.r.l. a partecipazione pubblica per omissione di riversamento delle somme riscosse per conto della società – società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate

del club automobilistico – insussistenza del difetto di giurisdizione del giudice contabile – disamina sulla normativa comune dell’A.C.I. e dell’Automobile Club provinciale – natura di enti pubblici non economici dell’Automobile Club d’Italia e degli automobile clubs provinciali – irrilevanza della inclusione o non inclusione dell’ente nell’elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche secondo l’elenco dell’ISTAT redatto annualmente nell’ambito e ai fini del SEC 2010 – ente pubblico istituito o riconosciuto per legge.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“In sintesi, dopo la legge n. 70 del 1975 - che soppresse gli enti pubblici diversi da quelli espressamente eccettuati (art. 2) e stabilì che nessun nuovo ente pubblico potesse essere istituito o riconosciuto se non per legge (art. 4) - la base legale del riconoscimento della natura di enti pubblici dell’ACI e degli automobile clubs provinciali risiede, come sopra chiarito nel paragrafo 13, nel loro inserimento nella tabella allegata alla stessa legge n. 70/1975. Alla stregua di tale premessa, va evidentemente escluso che l’indicazione legislativa della natura pubblica di un ente - che costituisce, come queste Sezioni Unite hanno recentemente chiarito, <<certo indice di riferimento>> della natura pubblica dello stesso, valendo tale previsione <<come “espressione riassuntiva” della normativa pubblica cui il legislatore vuole sottoporre l’ente>> (così SSUU n. 10244/2021, § 7) - possa reputarsi recessiva rispetto alla inclusione o non inclusione dello stesso ente nell’elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche che l’Istat redige annualmente nell’ambito, ed ai fini, del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea”.*

## ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15979/2022, depositata il 18.5.2022

*Ruolo generale n. 15248/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 69/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 4.5.2020, dato atto dell’ordinanza interlocutoria n. 19620/2021, depositata il 19.7.2021;

**Oggetto:** responsabilità per vari episodi di mala gestio con riguardo ad erogazioni di denaro pubblico effettuate dalla regione e dalla provincia, quali soci pubblici, alla società partecipata investita del servizio di trasporto pubblico locale su ferro e gomma – disamina della normativa sulla notifica digitale degli atti giudiziari – impossibilità di valicare il c.d. merito amministrativo – insindacabilità della decisione degli amministratori regionali e provinciali nell’erogazione di risorse pubbliche – esigenza di non interrompere il servizio pubblico – difetto di giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** ricorso della Procura generale inammissibile/giurisdizione giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...posto che, come visto, nessuna valenza assorbente è propria del citato art. 12 co.1 e 2 d.lgs. n. 175 del 2016 rispetto alla comune responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, il concorso di norme che ne scaturisce, fondando la duplice possibilità di assoggettamento alle diverse azioni di responsabilità (civilistica e contabile), nemmeno risulta circoscritto, nello specifico, con riguardo alle fattispecie delle società partecipate da enti pubblici; a tale conclusione si perviene non solo per quanto già detto in tema di configurazione dell’art.12 TUSP, che – quanto al danno – si limita a descrivere una mera addizione rispetto a quelli più generali, patrimoniali e non patrimoniali, che gli enti pubblici possono subire (co. 2); parimenti infatti non assume valore discriminante il riferimento ivi collocato alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi che abbiano agito nell’esercizio dei propri diritti di socio (cui ha riguardo il caso di Cass. s.u. 4132/2019) poiché il titolo per il quale amministratori regionali e provinciali risultano evocati in causa non ha alcuna attinenza né con il voto, né con il pregiudizio al valore della partecipazione, né, decisamente, con il ruolo da essi svolto che non era quello di rappresentare il socio pubblico di capitale o di decidere per tale socio ma quello di impersonare la volontà dell’ente pubblico, come tale avendo riguardo all’interesse pubblico, nelle sue prerogative istituzionali esterne rispetto agli atti endosocietari del soggetto partecipato (come ammette, nella propria ricognizione, la cit. Cass. s.u. 4132/2019, riassumendo nello stesso senso qui enunciato il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile in ipotesi di danni cagionati al patrimonio di società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici); ... d’altronde, vale l’osservazione, qui da ripetersi, che i predetti soggetti sono stati chiamati in causa dal Procuratore contabile proprio in quanto amministratori e consiglieri degli enti pubblici, per atti (le delibere giuntali e di consiglio) adottati con efficacia esterna rispetto all’ente e malamente indirizzate, nei contenuti attributivi di risorse pubbliche e secondo prospettazione, a beneficio della società partecipata dall’ente senza rispetto dei comuni criteri della prudente gestione amministrativa ai sensi della l. n. 20 del 1994”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1779/2022, depositata il 20.1.2022

*Ruolo generale n. 4504/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 128/2019 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 28.6.2019;

**Oggetto:** responsabilità erariale del direttore generale/amministratore unico dell’Automobile Club provinciale s.r.l. a partecipazione pubblica per omissione di riversamento delle somme riscosse per conto della società – società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate del club automobilistico – insussistenza del difetto di giurisdizione del giudice contabile – disamina

sulla normativa comune dell’A.C.I. e dell’Automobile Club provinciale – natura di enti pubblici non economici dell’Automobile Club d’Italia e degli automobile clubs provinciali – irrilevanza della inclusione o non inclusione dell’ente nell’elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche secondo l’elenco dell’ISTAT redatto annualmente nell’ambito e ai fini del SEC 2010 – ente pubblico istituito o riconosciuto per legge.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“12. Va premesso che la natura di enti pubblici non economici dell’Automobile Club d’Italia e degli automobile clubs provinciali è stata affermata espressamente da queste Sezioni Unite fin dal 1958, con la sentenza n. 3873/1958, ed è stata costantemente ribadita, senza alcuna oscillazione, nell’arco dei decenni (cfr., tra le tante, le sentenze nn. 3138/1959, 1325/1966, 1129/1972, 2482/1976, 5251/1979, 2472/1982, 8730/1987). L’ACI, infatti, venne costituito in ente morale ed investito di funzioni pubbliche già in epoca pre-costituzionale, con il regio decreto-legge 14/11/1926, n. 2481; alle sedi provinciali dell’ACI venne riconosciuta la personalità giuridica con il regio decreto 24/11/1934, n. 2323; in epoca costituzionale, il d.P.R. 08/09/1950 n. 881 dispose, nel suo articolo 2, che <<Le sedi provinciali dell’ACI assumono la denominazione di Automobile club “A.C.” seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalità giuridica ad esse riconosciuta con il R.D. 24 novembre 1934, n. 2323>>; il medesimo d.P.R. n. 881/1950 approvò altresì il nuovo statuto dell’ACI, il cui articolo 38 prevedeva espressamente che gli automobile clubs provinciali <<perseguono le finalità d’interesse generale automobilistico>>. 13. La natura di ente pubblico non economico dell’ACI e degli automobile clubs provinciali è stata poi sancita dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 («Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»)… [OMISSIS] Deve pertanto convenirsi con la giurisprudenza amministrativa, là dove essa ha chiarito che <<al momento della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l’art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 ha mantenuto la “natura giuridica” pubblica dell’Automobil club d’Italia (ACI) e, in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l’art. 2 d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 ha confermato la natura giuridica pubblica dell’ACI, quale federazione sportiva nazionale, con l’aggiunta che l’attività di federazione sportiva dell’ACI continuasse a svolgersi “secondo i rispettivi ordinamenti” e cioè sulla base del d.P.R. 8 settembre 1950, n. 818. L’ACI, ente pubblico non economico a base federativa, oltre a svolgere attività di diritto pubblico, è una federazione sportiva automobilistica>> (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 1230/2012)”.*

## ESTINZIONE DEL PROCESSO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il 11.2.2022

*Ruolo generale n. 17932/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 16.10.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUIPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati all’amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390 e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio.

**Esito:** estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“1. Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l’articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà e non l’obbligo di condannare alle spese; 4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica”.*

## GRUPPO CONSILIARE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1777/2022, depositata il 20.1.2022

*Ruolo generale* n. 28265/2019;

*Avverso*: la sentenza n. 779/2018 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 31.12.2018;

**Oggetto**: gruppo consiliare – responsabilità erariale del Presidente e di un consigliere regionale per illecito rimborso di spese di ristorazione, di trasporto, per apparecchiature informatiche e biglietti da visita sostenute nell'espletamento del mandato consiliare – natura pubblica delle risorse erogate ai gruppi consiliari – irrilevanza del principio di insindacabilità di opinioni e voti di cui all'art. 122, comma 4, Cost. non estensibile alla gestione contabile dei contributi, stante la natura derogatoria delle norme sull'immunità – sottoposizione alla responsabilità amministrativo-contabile per danno cagionato dall'illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo – natura essenzialmente pubblicistica del gruppo consiliare – sindacabilità sull'adeguatezza degli strumenti scelti dagli amministratori per il rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti – sindacabilità sull'agire amministrativo degli amministratori in relazione al rispetto dei principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento assumendo gli stessi rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità – giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa – verifica della difformità delle attività di gestione del contributo erogato rispetto alle finalità di interesse pubblico da perseguire – collegamento teleologico con i predetti fini – congruità delle voci di spesa ammesse al rimborso – inconfigurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale.

**Esito**: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“L'accertamento rimesso alla Corte dei conti non può invero investire l'attività politica del presidente e degli altri componenti del gruppo consiliare e le scelte di “merito” dai medesimi effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 20 del 1994), nel cui ambito (e dunque, nei limiti interni della giurisdizione contabile) rimane la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità di interesse pubblico da perseguire con i medesimi, concernenti in particolare la congruità delle singole voci di spesa ammesse al rimborso con riferimento a criteri oggettivi di conformità e di collegamento teleologico con i predetti fini, secondo quanto imposto dal quadro normativo di riferimento (v. Cass., Sez. Un., 28/2/2020, n. 5589; Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. 32618). A tale stregua, come questa Sezione Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo nel fare richiamo alla pronuncia Corte Cost. n. 235 del 2015, pur se sottratti alla giurisdizione di conto i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ove ne ricorrano i presupposti), senza che rilevi la disciplina regionale (nella specie, L. Regione Lombardia n. 17 del 1992) che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi, e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art. 122, 4° co., Cost.- di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela dell'insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali (v. Cass., Sez. Un., 15/9/2020, n. 19171; Cass., Sez. Un., 28/2/2020, n. 5589; Cass., Sez. Un., 16/1/2019, n. 1034; Cass.,*

*Sez. Un., 17/12/2018, n. 32618; Cass., Sez. Un., 7/9/2018, n. 21927; Cass., Sez. Un., 8/4/2016, n. 6895; Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8622; Cass., Sez. Un., 28/4/2015, n. 8570; Cass., Sez. Un., 21/4/2015, n. 8077; Cass., Sez. Un., 31/10/2014, n. 23257 )”.*

## INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16415/2022, depositata il 20.5.2022

*Ruolo generale n. 14509/2020;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5884/2016 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo, da parte di un Comune, per compensi professionali da liquidare per incarico da progettista e direttore di lavori – risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento danni per crolli verificatisi in una parte dell’edificio – richiesta da parte del Comune di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti – rapporto tra giudizi contabile e civile – inconfigurabilità del divieto del *bis in idem*.

**Esito:** giurisdizione del giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Domanda che si fonda sul dedotto inadempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, a cui fronte l’odierno ricorrente in via riconvenzionale propone domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento colposo del ..., <<quale progettista e direttore dei lavori>>, stante il <<crollo di parte dell’edificio “Casa Comunale di ...”, oggetto di adeguamento funzionale nell’ambito del miglioramento sismico, a causa di plurimi e gravi inadempimenti del suddetto professionista>>, il quale in particolare, <<dopo aver disposto detta attività di scavo, non presenziava al controllo e non dirigeva le operazioni, non essendosi presentato in cantiere>>. Trattasi pertanto di azioni contrattuali aventi ad oggetto pretese creditorie dalle suindicate parti rispettivamente vantate non prospettanti il rilievo dell’esercizio di poteri pubblicistici (cfr. altresì Cass., Sez. Un., 10/12/2020, n. 28183; Cass., Sez. Un., 26/3/2021, n. 8570)”*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 7502/2022, depositata l’8.3.2022

*Ruolo generale n. 212/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 131/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 15.5.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell’amministratore unico per l’esecuzione non corretta degli obblighi assunti finalizzati alla creazione e gestione di un servizio provinciale di sportello per l’orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali – disamina sulla sussistenza della giurisdizione contabile per danno ascrivibile all’esercizio di funzioni della società appaltatrice nell’ambito del suo inserimento nell’amministrazione provinciale in qualità di “agente dell’amministrazione” per la partecipazione al comitato di valutazione condizionante la concessione dei contributi alle imprese ovvero responsabilità derivante da un inadempimento direttamente incidente sulla realizzazione del programma di appalto.

**Esito:** rimessione a nuovo ruolo.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“2. essa ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall’attuazione del progetto (quanto allo svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall’intero corrispettivo*

*contrattuale, nell'accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute; 3. la Corte ha reputato doversi esso ascrivere all'esercizio di funzioni dalla società appaltatrice nell'ambito del suo inserimento nell'apparato della Provincia e pertanto in qualità di "agente dell'amministrazione", per la decisiva rilevanza della partecipazione al comitato di valutazione del business plan, condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese: così individuandone la responsabilità in un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere e riferibile a questioni contrattuali tra le parti, ma direttamente incidente sulla realizzazione del programma dell'appalto".*

## INCARICO DI CONSULENZA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13597/2022, depositata il 29.4.2022

*Ruolo generale n. 6323/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 49/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Umbria, depositata il 21.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale del presidente del consorzio e di altri membri del C.d.a. per liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d’ufficio in forza di conferimento di incarico – in primo grado onere del pagamento dell’incarico al c.t.u. a carico di tutte le parti condannate in solido – in grado di appello obbligo relativo al pagamento dei compensi del c.t.u. posto a carico del solo presidente del consorzio – inammissibilità dell’opposizione ex artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione del compenso innanzi alla Sezione di appello della Corte dei conti – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – *errores in procedendo* attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi del c.t.u.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Si è ... chiarito (v., ad es., Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne deriverebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali appena richiamate non consentono. E si è anche ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Alla stregua del riferito complesso argomentativo ed essendo indubbio che, nel caso di specie, si versa proprio nella ipotesi della denuncia di assunti vizi in procedendo attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi al c.t.u. nell’ambito di un giudizio contabile”.*

# P

## PENSIONISTICA

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16416/2022, depositata il 20.5.2022

*Ruolo generale n. 7653/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con ordinanza n. 38/2021, depositata l'11/02/2021;

**Oggetto:** pensionistica – accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, commi 261 e 263, della L. n. 145/2018 – per pensione percepita non in relazione all'attività di servizio prestata presso la magistratura contabile ma sulla pensione maturata in relazione al rapporto di lavoro privatistico instaurato con un istituto di credito – conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione giudice ordinario.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Corretto appare il rilievo dalla Corte dei Conti posto a fondamento dell'elevato conflitto, in base al quale l'erronea interpretazione della sopra richiamata norma prospettata dal [parte privata-persona fisica] in relazione alla ravvisata applicabilità nella specie di siffatta riduzione, avuto riguardo al petitum sostanziale da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi della domanda [ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata (v. Cass., Sez. Un., 17/12/2021, n. 40545; Cass., Sez. Un., 23/9/2019, n. 23551; Cass., Cass., Sez. Un., 11/7/2018, n. 18241; Ric. 2020 n. 15187 sez. SU - ud. 27-04-2021 – 4 - Cass., Sez. Un., 27/6/2018, n. 16972; Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323), dovendo il giudice indagare sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (v. Cass., Sez. Un., 8/5/2007, n. 10375; Cass., Sez. Un., 1°/8/2006, n. 17461; Cass., Sez. Un., 30/11/2006, n. 25521; Cass., Sez. Un., 11/4/2006, n. 8374) dal medesimo proposta”.*

### - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8332/2022, depositata il 15.3.2022

*Ruolo generale n. 27620/2020;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14401 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli- Venezia Giulia;

**Oggetto:** pensionistica – richieste di variazione di posizione assicurativa per la correzione di decine di errori riscontrati nell'estratto conto retributivo – provvedimenti connessi ad accertamenti e verifiche di correttezza da parte dell'INPS – giurisdizione del giudice contabile in luogo del giudice amministrativo.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

#### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Costituisce poi principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di*

*ripetizione (cfr. Cass. sez. u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. sez. u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755)".*

## **POLIZZA FIDEIUSSORIA**

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 760/2022, depositata il 12.1.2022

*Ruolo generale n. 37741/2019;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11054/2020 presso il Tribunale di Bari;

**Oggetto:** accertamento del diritto al pagamento dell'aggio richiesto da una s.r.l. per l'attività di riscossione delle entrate di un ente comunale – riscossione esercitata in forza di un contratto di concessione risolto dall'ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia – richiesta di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del Tribunale ordinario/Sezione specializzata in materia di imprese – domanda di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell'atto di incameramento da parte del comune della cauzione per carenza dei presupposti prestata dalla società mediante polizza fideiussoria – richiesta di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell'atto da parte del giudice ordinario e non del giudice amministrativo – qualifica di agente contabile rivestita dalla s.r.l. quale società concessionaria del servizio riscossione – denaro riscosso di spettanza dello Stato e di enti pubblici – non rilevanza della deroga contenuta all'art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a. relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per il pagamento degli aggi spettanti – *petitum* e *causa petendi* attinenti ad un giudizio di conto con l'Amministrazione concedente – devoluzione della giurisdizione contenziosa al giudice contabile – declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento danni rientra nell'ambito del giudizio di conto con conseguente giurisdizione del giudice contabile.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...deve, allora, ritenersi che anche la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento del danno, rientra nell'ambito di quel giudizio di conto, nel quale, con interpretazione ampia, questa Corte, a Sezioni Unite, riconduce ogni tipo di controversia che insorge tra l'agente contabile e l'ente pubblico o l'amministrazione dello Stato (v. Cass. Sez. Un. n. 8580 del 29.05.2003 resa in tema di restituzione della cauzione; Cass. n. 5595 del 28.02.2020 e n. 16014 del 18.06.2018 rese entrambe in tema di risarcimento del danno da condotta inadempiente)”*.

## **PUBBLICO MINISTERO CONTABILE**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;*

Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 16.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell'astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – *errores in iudicando e in procedendo* attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore”.*

# R

## RAPPORTO DI SERVIZIO

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 17.5.2022

*Ruolo generale n. 15386/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;

**Oggetto:** sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali – rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A. erogatrice.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195; Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3100), infatti, in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge. In particolare, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: ai fini del radicamento di quella giurisdizione speciale, risulta dunque decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526)”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022

*Ruolo generale n. 26543/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020;

**Oggetto:** illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – *compensatio lucri cum damno* rientrante nella *potestas iudicandi* del giudice contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Con riguardo all’erogazione di contributi e fondi pubblici, le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che <<è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate>> (Cass., Sez. Un., n. 13245 del 2019; nello stesso senso Cass., Sez. Un., n. 26655 del 2021; n. 7009 e n. 111 del 2020). La*

*giurisprudenza accoglie dunque una concezione sostanzialistica del rapporto di servizio, affermando la giurisdizione contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno, in presenza degli indici sopra descritti (v. pure Cass., Sez. Un., n. 31775 del 2019). In tale contesto, la constatazione che nella specie erano in questione i presupposti degli incentivi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stabiliti in vista del conseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico del raggiungimento di determinate soglie (tenuto conto delle disposizioni puntualmente indicate dall'impugnata sentenza, pg. 14-16), rende indubbia la configurabilità del rapporto di servizio, in conformità ai criteri indicati, e, quindi, della giurisdizione contabile. La responsabilità erariale colpisce, inoltre, anche gli amministratori delle società beneficiarie, <<senza, peraltro, che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, al più operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c.>> (Cass., Sez. Un., n. 26655 del 2021, con i precedenti ivi richiamati)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 26.2.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla regione nell'ambito del POR a soggetti privati – disposizioni delle somme in modo diverso da quello preventivato – frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. – inconfigurabilità dell'eccesso del potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio tra il privato percettore e la P.A. erogatrice – difetto di giurisdizione – rapporto tra giudizi contabile e penale.

**Esito:** ricorsi di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*"...è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994).[Omissis] Ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio con la P.A. del suo preteso autore a seguito e per effetto dei finanziamenti percepiti in vista della realizzazione di uno scopo o un programma di pubblico interesse, mentre afferisce al merito dell'azione di responsabilità per danno erariale ogni problema attinente alla effettiva esistenza di una distrazione di tali somme. La censura con cui si contesta il presupposto della giurisdizione contabile sul rilievo che le somme erogate dalla Regione sarebbero state effettivamente destinate alla realizzazione dei pubblici programmi e non da essi distolte, pone in realtà un problema di merito: se sussista in concreto il danno erariale allorché le opere ammesse a finanziamento siano state realizzate, ma mediante allegazione di fatture soggettivamente false. Sennonché la questione della concreta esistenza del danno erariale esula dall'ambito del sindacato delle Sezioni Unite, costante essendo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice nel senso che il sindacato sulle decisioni della Corte dei Conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2021, n. 33000). La fondatezza dell'addebito, in altri termini, è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994, cit.)".*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8336/2022, depositata il 15.3.2022**

Ruolo generale n. 13990/2021;

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 78656/2021 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale cagionato al Ministero della salute dal presidente del C.d.a. di una università responsabile dei progetti e della rendicontazione dei costi ammessi al rimborso dello Stato – accordi di collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati concernenti i servizi di ricerca e sviluppo ex art. 158 d.lgs. n. 50/2016 – qualificazione giuridica degli accordi di collaborazione e loro – differenza tra un ordinario contratto di appalto e la categoria degli aiuti o agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo di natura pubblica – inconfigurabilità di un rapporto sinallagmatico tra università e P.A. – integrazione di un vero e proprio contributo pubblico con obbligo di trasmissione di un rendiconto finanziario – sussistenza del rapporto di servizio tra l’università e la P.A.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La vicenda processuale oggetto d’esame inerisce non all’accordo con la P.A. ed al suo contenuto ma, piuttosto, agli obblighi nascenti dal rapporto giuridico che da esso discende ed alle posizioni soggettive legate al rapporto medesimo. ... Dal punto di vista del riparto di giurisdizione, quindi, più che la qualificazione giuridica degli accordi di collaborazione, profilo in merito al quale i ricorrenti si intrattengono anche nelle memorie depositate, assume rilievo decisivo la configurabilità, nella fattispecie, di un rapporto di servizio in senso lato, costituente il presupposto normativo dell’attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti della azione di responsabilità per danno erariale, la quale sussiste allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, sia pure temporaneamente, nell’apparato organizzativo della P.A., mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 5019/2010; n. 13330/2010; n. 11229/2014; n. 12086/2016; n. 14436 /2018; n. 21871/2019). [Omissis] Quanto a tale ultimo profilo è appena il caso di ricordare la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (così, testualmente, Cass. Sez. U. n. 295/2013, con richiamo alla precedente ord. n. 5019/2010 e a Cass. Sez. Un. n. 23332/2009 e n. 25513/2006 nonché Cass. Sez. U. n. 18991/2017) secondo la quale, “qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati” e ciò in quanto “nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere-facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati” sicché “il rapporto di servizio (...) va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione””.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza interlocutoria n. 7502/2022, depositata l'8.3.2022**

*Ruolo generale n. 212/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 131/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 15.5.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'amministratore unico per l'esecuzione non corretta degli obblighi assunti finalizzati alla creazione e gestione di un servizio provinciale di sportello per l'orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali – disamina sulla sussistenza della giurisdizione contabile per danno ascrivibile all'esercizio di funzioni della società appaltatrice nell'ambito del suo inserimento nell'amministrazione provinciale in qualità di “agente dell'amministrazione” per la partecipazione al comitato di valutazione condizionante la concessione dei contributi alle imprese ovvero responsabilità derivante da un inadempimento direttamente incidente sulla realizzazione del programma di appalto.

**Esito:** rimessione a nuovo ruolo.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“2. essa ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall'attuazione del progetto (quanto allo svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall'intero corrispettivo contrattuale, nell'accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute; 3. la Corte ha reputato doversi esso ascrivere all'esercizio di funzioni dalla società appaltatrice nell'ambito del suo inserimento nell'apparato della Provincia e pertanto in qualità di “agente dell'amministrazione”, per la decisiva rilevanza della partecipazione al comitato di valutazione del business plan, condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese: così individuandone la responsabilità in un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere e riferibile a questioni contrattuali tra le parti, ma direttamente incidente sulla realizzazione del programma dell'appalto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022**

*Ruolo generale n. 17594/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l'amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all'erario pubblico inteso anche come erario europeo.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...il Collegio non può che ribadire, sulla scorta del proprio consolidato orientamento che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero*

*discostarsene in tutto od in parte (Ord. n. 4314/2020 sopra richiamata per esteso; Cass., sez. un., 1/05/2010, n. 13330; Cass., sez. un. 21/06/2010, n. 14891; v. anche Cass., sez. un., 10/04/1999, n. 232; Cass., sez. un., 28/03/1974, n. 846; v. anche recentemente Cass., sez. un., 29/05/2019, n. 14697...)*”.

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5228/2022, depositata il 17.2.2022**

*Ruolo generale n. 31338/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 97/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.4.2020;

**Oggetto:** indebito conseguimento di finanziamenti finalizzati a progetti imprenditoriali di attività di e-business e di e-commerce – non corrispondenza tra il finanziamento pubblico erogato e l’effettivo valore delle prestazioni ammesse al contributo – ricorrenza a mezzi fraudolenti di contabilità quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazione di operazioni inesistenti, attestazione di costi superiori a quelli sostenuti – configurabilità del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e i beneficiari.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“La giurisprudenza delle Sezioni unite ha rilevato che sempre più frequentemente l’amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il punto di discriminazione della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l’ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 296; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2020, n. 15490)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 3100/2022, depositata il 2.2.2022**

*Ruolo generale n. 29579/2020;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 30985/2019 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto;

**Oggetto:** indebita percezione di contributi da parte di società a responsabilità limitata e di società dalla stessa controllate – danno erariale cagionato all’ente pubblico GSE (Gestori Servizi energetici) erogatore del contributo pubblico per la realizzazione di impianti fotovoltaici – attivazione di procedimento penale per truffa aggravata – acquisto da parte della società capogruppo di nove parchi fotovoltaici su particelle catastali contigue fraudolentemente frazionati e concessi in locazione alle società controllate – incameramento da parte della società capogruppo e delle società controllate degli incentivi erogati dal GSE a titolo di canone di locazione degli impianti sulla base di dichiarazioni non veritiere per ottenere l’ammissione alla tariffa incentivante – sussistenza del rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“In particolare nella pronuncia n. 18991 del 2017 emerge che, accanto all’ipotesi dello sviamento della*

*risorsa dalla finalità pubblicistica ad essa sottesa, è contemplata una ipotesi equivalente che si concretizza nella realizzazione “dei presupposti per la sua illegittima percezione”. Pertanto, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell'astratta configurabilità di un danno erariale con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l'abbia illegittimamente percepita. Di recente l'orientamento è stato confermato nelle pronunce delle S.U. n.30526 del 2019 e 6461 del 2020 con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità erariale di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione di un finanziamento formulando pareri rivelatisi errati o fondati su artifici e raggiri. Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, pur se le somme percepite siano state impiegate per la realizzazione di impianti fotovoltaici, la responsabilità erariale della società ricorrente è stata legittimamente ancorata alla prospettata illegittima percezione dei benefici dal momento che né i finanziamenti né il P.M.G. avrebbero potuto essere concessi se non a società distinte ed autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, nella specie ritenuti aggirati da un'unica società con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti. Ai fini della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e prospettata illegittimità della percezione per mancato possesso nella beneficiaria dei rigorosi requisiti di legge per rafforzare la sussistenza del rapporto di servizio, già desumibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico qualificato degli incentivi in oggetto”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il 31.1.2022**

*Ruolo generale n. 8604/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

**Oggetto:** responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati dall'Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione di procedimento penale per truffa – distrazione della somma erogata per finalità diverse rispetto a quelle preordinate – vanificazione dello scopo perseguito – illegittima percezione per dichiarazioni non veritiere relativamente ai presupposti di legge richiesti – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto privato percettore – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Anche di recente queste sezioni unite (con ord. n. 7009/20) hanno evidenziato, con riguardo ai percettori senza titolo di contributi dell'Agea, che è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti; di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l'ente pubblico, anche soltanto sotto il profilo della sottrazione ad altre imprese del finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore. ... Inoltre l'erogazione di contributi avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruirne configura un'ipotesi di danno erariale, e dunque rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. (Cass. sez. un., n. 1515/2016; sez. un., n. 154342/2018), a fronte del contributo causale del privato che, inserendosi in modo determinante nel procedimento amministrativo, se ne assicuri indebita utilità sviandone le funzioni istituzionali e così alterando la programmazione dell'attività amministrativa (in termini anche Cass., sez. un., n. 111/2020)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1994/2022, depositata il 24.1.2022**

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 1059/2020 e 1338/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 176/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 29.5.2019;*

**Oggetto:** distrazione di finanziamenti pubblici da parte del presidente e dell’amministratore di una s.r.l. – società consorziata nell’ambito di un progetto per l’erogazione di finanziamenti regionali – predisposizione di documenti finalizzati alla rendicontazione di prestazioni professionali fittiziamente svolta – stipulazione di una serie di contratti simulati aventi ad oggetto prestazioni d’opera professionale da parte di soggetti terzi – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. e la società a responsabilità limitata quale privato percettore pur se indirettamente discendente dalla stipula di un contratto privato tra un consorzio nel cui ambito si inserisce anche l’operato della società terza e l’amministrazione pubblica.

**Esito:** ricorsi riuniti di parte privata respinti/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“...in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell’importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (così SSUU n. 24858/2019). Nella motivazione di tale sentenza [Corte dei conti, Sez. II C/A, sent. n. 176/2019] si legge (§ 2.1, pag. 7): <<Priva di fondamento si appalesa la tesi della ricorrente, incentrata sulla necessità della presentazione di una domanda di contributo perché si costituisca il rapporto di servizio fonte di responsabilità amministrativa. Deve infatti ritenersi che colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all’attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell’Agenzia attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell’erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate>> ... Alla stregua del suddetto principio di diritto, al quale il Collegio intende dare conferma e seguito, risulta dunque irrilevante che la società gestita dagli odierni ricorrenti non abbia ricevuto direttamente i contributi pubblici. Per incardinare la giurisdizione contabile, infatti, è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1782/2022, depositata il 20.1.2022**

*Ruolo generale n. 28149/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 23/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 28.1.2020;*

**Oggetto:** indebita percezione a titolo di rimborso spese per attività inerenti all’incarico di coordinatore tecnico della cabina di regia per il coordinamento e la promozione dell’azione di governo di un ente comunale – sussistenza rapporto di servizio tra il coordinatore e l’ente pubblico territoriale – infondatezza della censura di parte ricorrente relativa al mancato insediamento della cabina di regia e alla conseguente assenza di qualunque attività amministrativa – sussistenza del rapporto di servizio.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può essere un soggetto privato - e l’ente pubblico danneggiato; e tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.*

*La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (cfr., in motivazione Cass. Sez. U. 9/1/2019 n. 328 la quale richiama, in termini, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663)".*

## RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E CIVILE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 16415/2022, depositata il 20.5.2022

Ruolo generale n. 14509/2020;

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5884/2016 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo, da parte di un Comune, per compensi professionali da liquidare per incarico da progettista e direttore di lavori – risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento danni per crolli verificatisi in una parte dell’edificio – richiesta da parte del Comune di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti – rapporto tra giudizi contabile e civile – inconfigurabilità del divieto del *bis in idem*.

**Esito:** giurisdizione del giudice ordinario.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570; Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 10019; Cass., Sez. Un., 19/2/2019, n. 4883). A tale stregua, l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei Conti non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l’ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15570, con particolare riferimento all’azione di responsabilità - anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 20 del 1994 - nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico; Cass., Sez. Un., 7/1/2014, n. 63)”*.

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022

Ruolo generale n. 17594/2021;

Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l’amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all’erario pubblico inteso anche come erario europeo.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...quanto agli altri parametri, questa Corte ha da tempo ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti addirittura per le azioni di responsabilità amministrativa dirette a perseguire il danno arrecato all’erario europeo; ha ribadito il principio generale della assoluta autonomia del giudizio amministrativo contabile e quindi dell’azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei Conti rispetto ai rapporti civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell’azione contabile ed i soggetti danneggiati; ed ha desunto tale autonomia, tra l’altro, dalla nota sentenza 104/1989 (ribadita dalla pronuncia 1/2007) della Corte Costituzionale, la quale ha specificato che il Procuratore Generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi; ancora, ha ritenuto l’intervento della Corte dei Conti pienamente conforme al diritto comunitario (cfr. Sez. U, Ordinanza*



## **RAPPORTO TRA GIUDIZI CONTABILE E PENALE**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022**

*Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 26.2.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dalla regione nell’ambito del POR a soggetti privati – disposizioni delle somme in modo diverso da quello preventivato – frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. – inconfigurabilità dell’eccesso del potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio tra il privato percettore e la P.A. erogatrice – difetto di giurisdizione – rapporto tra giudizi contabile e penale.

**Esito:** ricorsi di parte privata inammissibili/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Nella specie non è configurabile il denunciato eccesso da sconfinamento, giacché, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582). La circostanza che l’utilizzo di fatture soggettivamente false possa integrare gli estremi di un reato, in particolare di un reato tributario, non esclude che tale condotta, ancorché mai contestata in un procedimento penale, possa essere accertata dalla Corte dei conti, giudice naturale della contabilità pubblica, nell’ambito di un giudizio di responsabilità per danno erariale per indebito conseguimento di contributi pubblici; appartenendo poi al merito, e quindi ai limiti interni della giurisdizione del giudice speciale, stabilire se la responsabilità amministrativa possa essere desunta dal disallineamento della consistenza economica dell’intera operazione rispetto al piano approvato e poi rendicontato”.*

## **REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE**

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 17.5.2022**

*Ruolo generale n. 15386/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;

**Oggetto:** sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali – rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A. erogatrice.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“La decisione sulla giurisdizione – è appena il caso di osservare – non può confondersi con quella sul merito (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2001, n. 102). La pronuncia delle Sezioni Unite sul regolamento di giurisdizione non presuppone neppure l'accertamento della situazione di fatto da parte del giudice di merito: ai fini della decisione sulla giurisdizione, l'apprezzamento affidato al giudice, con il correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati (Cass. Sez. Un., 8 marzo 2006, n. 4894)”.*

## RICUSAZIONE

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022

*Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;*

Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 16.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell'astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – *errores in iudicando* e *in procedendo* attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Va ancora evidenziato che queste Sezioni Unite hanno da tempo sottolineato che nei giudizi civili e amministrativi, per la particolarità e diversità dei sistemi processuali, non sono applicabili le regole delle incompatibilità soggettive del Giudice penale per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento, bensì le sole disposizioni sull'astensione e ricusazione disciplinate dal Codice di procedura civile (cfr. Corte Cost., 15 ottobre 1999, n. 387), aggiungendo che l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., non può di per sé integrare difetto di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronuncia di Giudice amministrativo o contabile, con ricorso per Cassazione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. Cass. S.U., ord. 07 dicembre 2000, n. 415; Cass. S.U., 16 dicembre 1987, n. 9305; Cass. S.U., 6 gennaio 1981, n. 45; Cass. S.U., 10 dicembre 1976, n. 4589). [Omissis] Ed invero, tale novella, apertamente ispirata al rispetto dell'art. 4 dello stesso codice di giustizia contabile secondo cui <<Il processo contabile attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'art. 111, primo comma, della Costituzione>>, nel prevedere che il magistrato istruttore non faccia parte del collegio giudicante - cfr. c. 2-bis dell'art. 148 c.g.c., introdotto dal d.lgs. n. 114/2019, induce a collocare la prevista incompatibilità, come ritenuto in dottrina, fra le ipotesi di astensione e ricusazione e dunque di ipotetica violazione - in caso di loro inosservanza - delle regole del giusto processo che, come già ricordato, esula dalla verifica riservata a queste Sezioni Unite”.*

## RINUNCIA

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il 11.2.2022

*Ruolo generale n. 17932/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 16.10.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati all’amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390 e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio.

**Esito:** estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“1. Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l’articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà e non l’obbligo di condannare alle spese; 4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica”.*

## RINVIO PREGIUDIZIALE

*(alla Corte di Giustizia dell'U.E.)*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022

*Ruolo generale n. 17594/2021;*

*Per:* regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

**Oggetto:** responsabilità erariale dell'amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l'amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all'erario pubblico inteso anche come erario europeo.

**Esito:** giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Sul versante della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha affermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivide le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (cfr. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021 Rv. 661726 Sez. L -, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018 Rv. 648997; Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013 Rv. 627458). E ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove la parte si limiti a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze “di fatto” derivanti dall'interpretazione del diritto interno senza sollecitare un'interpretazione generale ed astratta di una normativa interna (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6862 del 24/03/2014 Rv. 630701)”.*

# S

## SPESE PROCESSUALI

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022

*Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 16.7.2020;*

**Oggetto:** responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell’astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – *errores in iudicando e in procedendo* attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore”.*

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5228/2022, depositata il 17.2.2022

*Ruolo generale n. 31338/2020;*

*Avverso: la sentenza n. 97/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 30.4.2020;*

**Oggetto:** indebito conseguimento di finanziamenti finalizzati a progetti imprenditoriali di attività di e-business e di e-commerce – non corrispondenza tra il finanziamento pubblico erogato e l’effettivo valore delle prestazioni ammesse al contributo – ricorrenza a mezzi fraudolenti di contabilità quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazione di operazioni inesistenti, attestazione di costi superiori a quelli sostenuti – configurabilità del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e i beneficiari.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il 11.2.2022**

*Ruolo generale n. 17932/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 16.10.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati all’amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390 e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio.

**Esito:** estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“1. Preliminarmente deve osservarsi che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso oggetto del presente giudizio, ritualmente notificato alla controricorrente e recante sottoscrizione della parte rinunciante e autentica del difensore; 2. risultano, quindi, soddisfatti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; 3. nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in ragione della modalità di definizione del procedimento, in quanto l’articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce al giudice dichiarante l’estinzione la facoltà e non l’obbligo di condannare alle spese; 4. quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass 3 aprile 2015 n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19562) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4116/2022, depositata il 9.2.2022**

*Ruolo generale n. 29033/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 21/A/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 5.3.2020;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico universitario a tempo pieno per aver svolto libero-professionale e imprenditoriale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina della figura dell’eccesso di potere giurisdizionale ed eccesso di potere giudiziario alla luce anche dell’ordinanza n. 6/2018 della Corte costituzionale che esclude in sede di controllo di giurisdizione la violazione di norme dell’U.E. o della CEDU – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione solo in senso formale.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:**

*“Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali in favore di costui (S.U., n. 5589/2020)”.*

**- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4114/2022, depositata il 9.2.2022**

*Ruolo generale n. 24589/2020;*

*Avverso:* la sentenza n. 484/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 18.12.2019;

**Oggetto:** compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico scolastico svolgente anche attività lavorativa di sub-agente assicurativo organizzato in forma d’impresa – omesso versamento dei compensi percepiti in violazione delle norme sull’incompatibilità e in mancanza di autorizzazione da parte della P.A. – esclusività dell’apporto lavorativo del pubblico

dipendente – sussistenza della colpa grave – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione di parte solo in senso formale.

**Esito:** ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali in favore di costui (S.U., n. 5589/2020)”.*

# T

## TERMINI PROCESSUALI

- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 13597/2022, depositata il 29.4.2022

*Ruolo generale n. 6323/2021;*

*Avverso:* la sentenza n. 49/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Umbria, depositata il 21.7.2020;

**Oggetto:** responsabilità erariale del presidente del consorzio e di altri membri del C.d.a. per liquidazione del compenso riconosciuto al consulente tecnico d’ufficio in forza di conferimento di incarico – in primo grado onere del pagamento dell’incarico al c.t.u. a carico di tutte le parti condannate in solido – in grado di appello obbligo relativo al pagamento dei compensi del c.t.u. posto a carico del solo presidente del consorzio – inammissibilità dell’opposizione ex artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione del compenso innanzi alla Sezione di appello della Corte dei conti – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – *errores in procedendo* attinenti all’esercizio della giurisdizione contabile in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi del c.t.u.

**Esito:** ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“5. Occorre, innanzitutto, farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività dello stesso come formulata dal P.G. presso la Corte dei conti con riferimento all’applicabilità del termine semestrale stabilito dall’art. 178, comma 5, del c.d. codice di giustizia contabile (d. Igs. n. 174/2016 e succ. modif. e integr.), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione. Rilevano queste Sezioni unite che l’eccezione è infondata. Infatti, per quanto emerge ex actis, a fronte della pubblicazione dell’impugnata sentenza avvenuta in data 21 luglio 2020 e non notificata, il termine semestrale previsto dalla citata norma - in applicazione dell’art. 155 c.p.c. - sarebbe venuto a scadenza il 20 febbraio 2021, rispetto al quale, però, cadendo detto termine finale di sabato, è seguito uno slittamento dello stesso a lunedì 22 febbraio 2021, coincidente con l’ultimo giorno utile del termine di sei mesi in questione. Da qui deriva l’affermazione della tempestività del proposto ricorso per cassazione”.*